



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 30 del 30-11-2016

L.R. 4/2006, ART. 17, C. 1. PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA.
INDIVIDUAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE.
INDIRIZZI PROGRAMMATICI.

L'anno **duemilasedici**, addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **17:00** nella Residenza Municipale, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

MASALA ANTONELLO	Sindaco	P
SOTGIA DANIELA	Vice Sindaco	P
GONNELLA SILVIA	Assessore	P
MUSU DONATELLA	Assessore	A

Presenti n. 3 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE PIREDDU ANNA MARIA GIULIA.
Il Sindaco MASALA ANTONELLO, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge regionale n. 4/2006 art. 17, comma 1 di istituzione del “*Fondo regionale per la non autosufficienza*”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 4 ottobre 2006 “Linee di indirizzo per l’attuazione del programma sperimentale *Ritornare a casa* nella quale vengono esplicitati gli obiettivi e i destinatari del programma in argomento nonché le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione del finanziamento;

CONSIDERATO che la fase sperimentale del programma è ormai conclusa e che la Regione Sardegna ha introdotto negli anni numerose modifiche all’impianto originario inerenti i criteri di accesso al programma;

VISTE :

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/26 del 29.07.2008 con la quale si individua la quota di cofinanziamento posta a carico dei Comuni, per la realizzazione dei progetti *Ritornare a casa* definita in misura non inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo progetto approvato;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 28/12 del 19 giugno 2009 con la quale, si definiscono i criteri di accesso al programma sperimentale *Ritornare a casa* prevedendo l’istituzione di una commissione per l’acquisizione di un parere tecnico in merito ai progetti pervenuti;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/17 del 30.7.2013 con la quale si approvano le linee d’indirizzo e la relativa modulistica per il programma *Ritornare a casa*;

VISTA in particolare la recente deliberazione di G.R. 24/22 del 22.04.2016 avente ad oggetto *Linee d’indirizzo per il programma “Ritornare a casa” e interventi a favore delle disabilità gravissime. Programmazione unitaria risorse regionali e statali per il Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni di cui al Decreto Interministeriale del 14 maggio 2015*;

PRESO ATTO che nel corso del 2016 il Servizio Sociale ha provveduto ad inoltrare alla Direzione Generale delle Politiche Sociali, presso il competente assessorato regionale, n. 1 richieste di finanziamento per l’attivazione di un progetto personalizzato formulati nell’ambito del programma *Ritornare a casa*;

PRESO ATTO:

- che il progetto personalizzato è stato elaborato congiuntamente e condiviso sia con il Responsabile dell’UVT del Distretto di Alghero, sia con il familiare di riferimento, come da documentazione agli atti d’Ufficio;
- che lo stesso progetto è stato predisposto ai sensi della previgente normativa (DGR n. 41/26 del 29.07.2008 e DGR 30/17 del 30.07.2013), ma è stato esaminato dalla Commissione tecnica regionale successivamente all’approvazione delle più recenti linee d’indirizzo (DGR 24/22 del 22.04.2016) e valutato ai sensi delle nuove disposizioni regionali;

PRESO ATTO che, con la succitata DGR n. 41/26 del 29.07.2008, si stabiliva che “il cofinanziamento del programma sperimentale *Ritornare a casa* da parte dei Comuni, per i progetti rinnovati o finanziati successivamente all’approvazione della presente deliberazione, non deve essere inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo progetto”;

PRESO ATTO altresì che con la più recente DGR n. 24/22 del 22.04.2016 si stabilisce “il cofinanziamento da parte dei Comuni di residenza nella misura massima del 20% del contributo base (max € 4.000) per ciascun livello assistenziale, limitatamente alle risorse disponibili nei bilanci comunali, tenuto conto che l’eventuale indisponibilità di tale quota di cofinanziamento non pregiudica l’attivazione del progetto per la sola parte finanziata dal contributo regionale”;

CONSIDERATO che nella deliberazione di cui sopra si definiscono tre livelli assistenziali, di cui il primo livello assistenziale è riconoscibile alle persone che si trovano nelle seguenti condizioni:

- in assistenza domiciliare integrata;
- dimesse da strutture residenziali a carattere sociale e/o socio-sanitario dopo un periodo di ricovero non inferiore a 12 mesi;
- che, a seguito di una malattia neoplastica, si trovino nella fase terminale, clinicamente documentabile, della vita;
- con grave stato di demenza valutato sulla base della scala CDR con punteggio 5;
- con patologie non reversibili (degenerative e non degenerative con altissimo grado di disabilità;
- con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia (valutate sulla base della scala CIRS a 14 item, con indice di severità uguale o maggiore 4 e con indice di comorbilità maggiore di 3) e con almeno altre due patologie, non concorrenti, oltre la principale;

il secondo e il terzo livello assistenziale sono riconoscibili alle persone in condizioni di dipendenza vitale e che necessitano di assistenza continuativa, dalle 16 alle 24 ore al giorno;

PRESO ATTO che l’Unità di Valutazione Territoriale individua il livello di intensità assistenziale più adeguato alla situazione dell’utente;

EVIDENZIATO che :

- il progressivo taglio delle risorse destinate agli enti locali tramite i trasferimenti regionali e statali rende problematico garantire risposte adeguate alle molteplici e complesse richieste di erogazione dei servizi sociali e socio-assistenziali che provengono dai cittadini;
- che il Comune interviene economicamente nel settore dei servizi sociali in misura significativa, e che negli ultimi anni il bacino di utenza delle persone che manifestano richieste di intervento socio-assistenziale sono aumentate;

CONSIDERATO che nel Bilancio comunale gli stanziamenti attualmente presenti non consentono il finanziamento del progetto elaborato con il programma “Ritornare a casa”;

RITENUTO, opportuno per le ragioni espresse, utilizzare quale risposta ai bisogni assistenziali in argomento, le risorse regionali assegnate al beneficiario del progetto “*Ritornare a casa*”;

VALUTATO pertanto, di non cofinanziare con risorse comunali il progetto *Ritornare a casa* approvato da parte della Commissione Tecnica regionale in data 21.11.2016 come da comunicazione RAS n.16268 del 24.11;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO delle disposizioni di cui alla DGR n. 24/22 del 22.04.2016, in particolare nella parte in cui si stabilisce “il cofinanziamento da parte dei Comuni di residenza nella misura massima del 20% del contributo base (max € 4.000) per ciascun livello assistenziale, limitatamente alle risorse disponibili nei bilanci comunali, tenuto conto che l’eventuale indisponibilità di tale quota di

cofinanziamento non pregiudica l'attivazione del progetto per la sola parte finanziata dal contributo regionale”;

DI NON COFINANZIARE con risorse comunali, per i motivi espressi in premessa, il progetto “*Ritornare a casa*” approvato da parte della Commissione Tecnica regionale in data 21.11.2016 come da comunicazione RAS n.16268 del 24.11, ritenendo sufficienti, quale risposta ai bisogni assistenziali, esclusivamente le risorse regionali assegnate ai beneficiari dei progetti medesimi;

DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.